UNIFGCLE - Prot. n. 0014715 - VI/11 del 17/03/2021 - Contratto / Convenzione n. 354/2021

CONVENZIONE

Tra

l'Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, Partita Iva 03016180717, nella persona del Rettore pro tempore, prof. Pierpaolo Limone, nella sua qualità di legale rappresentante, nato a Lecce (LE) il 16/02/1975, domiciliato per la carica che riveste presso l'Università degli Studi di Foggia, via Gramsci 89-91 - Foggia, di seguito denominata "Università"

e

la società "**Foamille" S.r.l.**, C.F. …….. Partita Iva ……, rappresentata dal prof. Arcangelo Liso, nato a Bari (BA) il 21/10/1969, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica che riveste presso l'Università degli Studi di Foggia – Polo Biomedico "E. Altomare", viale Pinto, 1 – Foggia, di seguito denominata "società Spin-off";

premesso che

a) l'Università degli Studi di Foggia, di seguito indicata come "Università", in conformità ai principi generali ed alle finalità istituzionali previste nel proprio Statuto (tra le quali rientra l'attività di valorizzazione della ricerca), promuove e favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, denominate di seguito Spin-off, nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia;
b) l'Università ha adottato, con Decreto del Rettore n. 63/2021, un proprio Regolamento per la creazione di Spin-off, di seguito denominato "Regolamento";
c) il Senato Accademico nella seduta del 27 gennaio 2021 e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 27 gennaio 2021 hanno approvato il progetto di costituzione della società Spin-off,
d) la società Spin-off svolgerà la propria attività in collaborazione con le strutture dell'Università e che, in vista della predetta collaborazione, si rende opportuna la definizione dei rapporti tra la società e l'Università, con le modalità ed i termini di fruizione delle risorse universitarie da parte della Spin-off.

si conviene si stipula e quanto segue

ART. 1
SCOPO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Università e la società Spin-off, come previsto dall'art.6 del Regolamento. La sua durata è di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione riportata in calce. E'esclusa ogni forma di rinnovo tacito ed automatico.

ART. 2
REFERENTE SPIN OFF

1. Il referente per la società Spin-off è individuato nella persona del primo componente del Consiglio di Amministrazione della Spin-off nominato dall'Università, ovvero nella persona del prof. Gaetano Serviddio, SRVGTN71M22A662L, nato a Bari (BA) il 22/08/1971, con domicilio presso l'Università degli Studi di Foggia – Polo Biomedico "E. Altomare", viale Pinto, 1 – Foggia.

2. Il referente deve presentare dettagliata relazione al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività e sulla gestione dello Spin-off, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno relativamente all'esercizio precedente. Il mancato inoltro della predetta relazione integra una grave violazione ai doveri di ufficio perseguibile ai sensi della normativa vigente.

ART. 3
PERSONALE PARTECIPANTE E QUOTA RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE

1. Partecipa alla società Spin-off il personale (docente, borsisti, etc.) di seguito elencato.

Persone fisiche interne all'Ateneo

N.	Cognome	Nome	Qualifica	Quota percentuale rispetto al Capitale Sociale
1.	Liso	Arcangelo	Professore Ordinario	46%

Persone fisiche esterne all'Ateneo

N.	Cognome	Nome	Qualifica	Quota percentuale rispetto al Capitale Sociale
1.	Verzicco	Roberto	Professore Ordinario	46%

Persone Giuridiche

Denominazione	Sede	Quota Percentuale rispetto al Capitale Sociale
Università degli Studi di Foggia	Via Antonio Gramsci, 89/91	8%

ART. 4
UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

SPAZI:
Laboratori di Ematologia Universitaria presso il Polo Biomedico "E. Altomare".
ATTREZZATURE:
Nessuna.

SERVIZI
Nessuna.

2. La società Spin-off potrà inoltre avvalersi di ulteriori servizi erogati dall'Università, come supporto all'attività della spin-off, dietro versamento di apposito corrispettivo, come da successiva e separata convenzione che verrà all'uopo stipulata tra le parti.

ART. 5
RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. La società Spin-off corrisponderà all'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con cadenza annuale, le seguenti spese di funzionamento:
- acqua
- energia elettrica
- riscaldamento/servizi di pulizie/altro

2. L'entità di tali importi, incluso un corrispettivo iniziale per l'utilizzo delle attrezzature e dei locali messi a disposizione dal Dipartimento suddetto, viene forfetariamente determinata in € 300,00 annui, fermo restando che tale importo sarà sottoposto a revisione sulla base dei risultati raggiunti al termine del primo anno di attività.

ART. 6
CLAUSOLA DI MANLEVA E RESPONSABILITA' DERIVANTE DA DANNI CAGIONATI

1. La Società Spin-off si obbliga a tenere indenne l'Università da qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti della medesima da soci, dipendenti, collaboratori comunque denominati o inquadrati, clienti, fornitori o, più in generale, da terzi.
2. La Società Spin-off s'impegna a tenere manlevata e indenne l'Università da ogni responsabilità derivante dai danni cagionati a terzi nello svolgimento delle proprie attività.

ART. 7
COPERTURA ASSICURATIVA

1. E' a carico della società la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile per gli eventuali danni che il personale operante nella società Spin-off possa arrecare a persone e/o cose dell'Università.

ART. 8
MODALITA' DI UTILIZZO DEL NOME DELL'UNIVERSITA'

1.La società avrà diritto a identificare se stessa come Spin-off dell'Università di Foggia nella comunicazione istituzionale e sulla corrispondenza, senza che ciò importi qualsivoglia responsabilità dell'Università verso terzi.

ART. 9
SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

1.Il personale che partecipa alla società Spin-off è tenuto ad uniformarsi alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, vigenti all'interno degli ambienti universitari, in attuazione del D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente in materia, raccordandosi con il referente per la sicurezza dell'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

ART. 10
PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dalla società Spin-off è disciplinata dall'art. 9 del regolamento per la creazione di Spin-off approvato dalla Università degli Studi di Foggia con Decreto del Rettore n. 63/2021e della normativa vigente in materia.
2. Nessun elemento della presente convenzione deve intendersi come diretto a concedere alla società Spin-off licenza di proprietà intellettuale di cui sia titolare l'Università. L'eventuale accesso della Spin-off a conoscenze scientifiche e tecnologiche dell'Università sarà regolato da apposito e separato contratto.

ART. 11
COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN CASO DI CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole le controversie che dovessero insorgere tra di loro in relazione all'interpretazione, all'applicazione, alla validità e all'efficacia della presente convenzione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere in tale modo un accordo, le predette controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Foggia.

ART. 12
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è redatta in bollo, in duplice originale, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26.04.86. Le spese di bollo sono a carico della società Spin-off, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte che lo richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

Foggia, 17 marzo 2021

Per la società "Foamille s.r.l."
Il Legale Rappresentante

Per l'Università degli Studi di Foggia
IL RETTORE